

Gentile Signora  
Karin Keller-Sutter  
Consigliera Federale  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo Federale  
3003 Berna

zz@bj.admin.ch

Vezia, 13 maggio 2022

**Introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni):  
Osservazioni in merito alla procedura di consultazione**

Gentili Signore, Egregi Signori,

In riferimento alla procedura avviata in data 12 gennaio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni)

Quale Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari, come pure su sollecitazione del Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica del Cantone Ticino, ci permettiamo di sottoporvi le nostre seguenti osservazioni.

Le associazioni membri della federazione si sono espresse all'unisono favorevolmente all'ordinamento e all'introduzione dell'istituto del "trust" nella legislazione Svizzera. Questo strumento permetterebbe, come richiesto nella mozione, un valido strumento di pianificazione e gestione patrimoniale, senza dover fare capo ad istituzioni di diritto estero.

Tuttavia, si sono riscontrate delle criticità che desideriamo portare alla vostra attenzione suddivise in due capitoli.

Inizialmente per quanto concerne l'aspetto civilistico e di prevenzione contro il riciclaggio di denaro si ritiene che l'articolo 529 lett. d cap.2 "Il diritto dei beneficiari alle prestazioni ... , tale diritto può essere ceduto; ma non può essere trasmesso per successione, crei un significativo rischio di sorveglianza. La cessione dei diritti dei beneficiari potrebbe compromettere l'identificazione dei beneficiari da parte del trustee e mettere a rischio i suoi obblighi di diligenza previsti dall'Art.529 lett j. Benché sia data la facoltà di limitare la trasmissibilità dei diritti, si ritiene che il potere contrattuale del disponente alla costituzione di un trust possa influenzare in maniera preponderante simili limitazioni.

Inoltre, l'estensione della responsabilità al patrimonio personale per i debiti del trust, "Art. 529 lett. g cap.3 "Risponde con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte in adempimento dei suoi obblighi in quanto trustee. Questa responsabilità personale può essere esclusa mediante una convenzione con il creditore." preclude notevolmente l'attrattività dello strumento nei confronti dei trust esteri, i quali limitano maggiormente i rischi del trustee. Pertanto, riteniamo che il trustee debba rispondere unicamente con il patrimonio posto nei trust.

Si evidenzia il fatto che l'abilitazione all'esercizio di trustee è sottoposta all'autorizzazione FINMA che permette di incrementare la qualità e le competenze dei trustee, ma comporta un ingente onere burocratico per ogni singola abilitazione e limita le strutture con le quali si possono offrire il servizio.

In secondo luogo, il trattamento fiscale del trust, da quando è stata ratificata la Convenzione dell'Aia nel 2007, è regolato da una Circolare della Conferenza fiscale svizzera, ripresa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Quando prescritto in queste Circolari non ha mai creato problemi per quanto attiene il trattamento degli attori coinvolti in casi di trust irrevocabili fissi e trust revocabili.

Per questo motivo il mantenimento dell'attuale trattamento fiscale – come previsto dalla Circolare n. 20 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 27 marzo 2008 – per quanto attiene queste due tipologie di trust ci trova d'accordo. Siamo convinti che non sia prettamente necessario legiferare in tal senso e che l'attuale prassi sia sufficiente. Tuttavia, se per una questione di certezza giuridica si intendono codificare, sia nella Legge federale sull'imposta federale diretta sia nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, queste due fattispecie, le proposte indicate nell'avamprogetto di legge sono senz'altro condivisibili. In tal senso, il contenuto dei capoversi 1 e 2 del progetto degli articoli 10a LIFD e 6a LAID necessita soltanto di alcune precisazioni. Lo stesso discorso non vale, però, per il progetto del capoverso 3 sul quale ci soffermeremo in seguito.

In primo luogo, proponiamo di completare il capoverso 1 aggiungendo, dopo il primo termine "trust", l'inciso "revocabile". Si tratta di una precisazione importante che permette di chiarire ulteriormente la fattispecie che riguarda le tipologie di revocable trust. Lo stesso dicasi per il capoverso 2, dove dopo il primo termine "trust" proponiamo l'aggiunta dell'inciso di "irrevocabile a interesse fisso", cioè irrevocable fixed interest trust.

La sistematica dei progetti degli articoli 10a LIFD e 6a LAID è sostanzialmente corretta poiché queste nuove disposizioni sono posizionate nello stesso capitolo delle società di persone, comunioni ereditarie, investimenti collettivi di capitale, ecc., i cui redditi e capitali sono imputati per trasparenza ai legittimi proprietari e non conferiscono a queste entità la caratteristica di soggetto fiscale. Tuttavia, piuttosto che due nuovi articoli (a nostro avviso sarebbe più corretto completare con due nuovi capoversi (3 e 4) l'attuale articolo 10 LIFD (per inciso, non si ritiene necessaria alcuna norma nella LAID).

Come detto diverso, invece, è il discorso del capoverso 3 dei progetti di articoli 10a LIFD e 6a LAID che parrebbe voler istituire un nuovo soggetto fiscale, cioè il trust irrevocabile discrezionale (irrevocable discretionary trust).

Riteniamo che la soluzione così come preconizzata porti ad una tripla tassazione, e meglio con l'imposta sulle donazioni/successioni al momento dell'apporto dei beni in trust, con l'imposta sull'utile delle fondazioni durante l'esistenza del trust e con l'imposta sul reddito al momento delle distribuzioni ai beneficiari, il che rende ben poco attrattivo l'utilizzo di questo strumento.



Senza contare che a nostro giudizio presenta delle criticità dal punto di vista Costituzionale, in effetti giusta l'art. 128 Cost. "la Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento".

Il trust, con questa proposta, non è una persona giuridica e la modifica legislativa, come si dirà anche in seguito, tocca gli articoli inerenti le persone fisiche. Quindi verrebbero percepiti dei tributi fiscali in disaccordo con la Costituzione federale.

Abbondanzialmente rileviamo che se dovesse continuare ad essere proseguita la via di cui all'opzione 1 dell'avamprogetto occorrerebbe normare la figura del trust irrevocabile discrezionale (irrevocable discretionary trust) nel capitolo delle persone giuridiche, accanto alle fondazioni (articoli 49 e 71 LIFD). Questa soluzione ben più si adatta alla norma Costituzionale e alla sistematica di legge, essendo questa tipologia di trust un soggetto fiscale autonomo, diversamente dalle proposte dell'articolo 10a capoversi 1 e 2 LIFD, dove il trust (revocable trust e irrevocable fixed interest trust) è un soggetto trasparente. Sarebbe, infatti, errato posizionare il trust revocabile discrezionale nell'articolo 10a LIFD. Il trust dovrebbe essere imposto con le aliquote attenuate delle fondazioni e però riteniamo che per garantire la neutralità della forma giuridica e la parità di trattamento tra azionisti e soci da un lato, e beneficiari di un trust irrevocabile discrezionale dall'altro, proponiamo di imporre i beneficiari sui redditi distribuiti dal trustee in modo analogo ai redditi di partecipazione e, cioè in misura parziale. In questo modo si tiene conto dell'attenuazione della doppia imposizione economica. Ai fini dell'imposta federale diretta, la percentuale proposta potrebbe essere identica ai redditi di partecipazioni qualificate, equivalente al 70% o minore. Ai fini delle imposte cantonali, si lascerebbe, invece, ai Cantoni la libertà tariffale nel decidere la percentuale di imposizione parziale (proposta di articolo 7quater LAID).

Evidentemente per "redditi" distribuiti dal trustee ai beneficiari sono da intendersi quelli generati dall'attività del trustee con il capitale a disposizione del trust. È, quindi, importante che il trust disponga di una contabilità idonea ad identificare utili e perdite, quest'ultime tra l'altro riportabili per i sette periodi fiscali successivi. Qualora, invece, venisse distribuito ai beneficiari una parte del capitale iniziale del trust, questo dovrà essere trattato come una donazione e, di conseguenza, imposta dai Cantoni considerando il grado di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario.

Si tratta, dunque, di applicare gli stessi principi fiscali che regolano i rapporti tra società e soci.

Riteniamo lesive del principio di legalità le norme transitorie di cui agli art. 205 lett. g LIFD e art. 78 lett. h LAID e consideriamo spropositata la norma di cui all'art. 55 cpv. 5 LIFD di considerare i beneficiari e i disponenti assoggettati illimitatamente in Svizzera responsabili solidali per le imposte di un trust, in quanto il disponente si è spossessato dei beni posti in trust e il beneficiario non hanno una pretesa certa.

Siamo dell'idea che le modifiche e gli stralci sopraesposti avrebbero perlomeno il pregio di permettere di garantire una attrattività fiscale del trust irrevocabile discrezionale come soggetto fiscale autonomo con le aliquote delle fondazioni, garantendo allo stesso tempo ai Cantoni una propria autonomia nella percentuale di imposizione parziale delle prestazioni provenienti da trust irrevocabile discrezionale, sempre che si voglia mantenere la proposta di cui all'opzione 1.

Resta, infine, da chiarire il trattamento fiscale del trust ai fini del diritto internazionale tributario. Premesso che per i revocable trust e irrevocable fixed interest trust nulla cambia rispetto alla situazione attuale, diverso è lo scenario dell'irrevocable discretionary trust. Bisognerà considerarlo un soggetto fiscale autonomo che rientra nel campo di applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni (CDI), analogamente alle fondazioni, e l'utile da esso conseguito sarà imponibile dove ha sede o amministrazione effettiva.



Si tratta dunque di stabilire, in primo luogo, il domicilio dell'irrevocabile discretionary trust. Questo coincide con il domicilio del trustee e, ad ogni modo, dove il trustee amministra effettivamente il trust. Se, quindi, il trustee amministrerà il trust dalla Svizzera, sarà a quest'ultima che competerà il diritto impositivo riguardante l'utile generato dal trust. In caso di distribuzione di un reddito, considerato che il diritto interno qualifica i redditi analogamente ai redditi da partecipazione, vi sarà un'imposizione conformemente all'articolo 10 capoverso 3 del Modello OCSE di Convenzione fiscale.

Per ottenere uno strumento che possa essere utile sia a livello interno, sia essere concorrenziale livello internazionale, riteniamo che gli accorgimenti suesposti dovrebbero essere rivisti. Siamo convinti che l'introduzione di questo strumento sia una valida opportunità, se resa concorrenziale, pratica e sicura.

Ringraziandovi già sin d'ora per l'attenzione concessa, ci è gradita l'attenzione per porgevi i nostri più cordiali saluti.

Kevin Kaufmann



Presidente commissione leggi  
F.T.A.F.